



Sentenza N. _____

Reg.Gen. N. _____

Cronolog. N. _____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA

Composta dai seguenti magistrati:

dr. Rita	Sannite	Presidente
dr. Maria Luisa	Ciangola	Consigliere
dr. Paola	De Nisco	Consigliere rel.

all'udienza del 17/4/2014 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello iscritta al n° 1408/12 del ruolo generale e
promossa con ricorso depositato il 8/11/2012

DA

TINARI dr. Giovanni, nato a Pollutri il 15/6/1951 (c.f. TNR GNN 51H25
G799R) elettivamente domiciliato in L'Aquila via Fontesecco n. 16, presso

lo studio dell'avv. Barbara Tempesta, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Damiani, come da mandato a margine del ricorso;

- appellante-

CONTRO

1 APPA

AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti, in persona del direttore generale pro tempore, (c.f./p.i. 02307130696) elettivamente domiciliato in L'Aquila via Ulisse Nurzia n. 26 presso lo studio dell'avv. Stefano Rossi, rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Rinaldi, come da mandato in calce alla copia notificata del ricorso e giusta delibera di n. 1437 del 24/11/2011;

- appellato-

OGGETTO

Appello avverso la sentenza n. 161/12 pronunciata dal Tribunale di Vasto il 11/5/2012

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'appellante: accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto l'ulteriore incarico, rispetto a quello di inquadramento contrattuale, di responsabile della UO di Medicina e Chirurgia d'Urgenza, successivamente denominata Punto di Primo Intervento ed infine trasformata e riqualificata come Struttura Semplice del PO di Gissi denominata Punto di Primo Intervento (pronto Soccorso Territoriale;



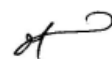
per l'effetto condannare, per le motivazioni di cui in premessa, la ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti alla corresponsione in favore del ricorrente, a remunerazione del predetto incarico, delle indennità di cui all'art. 18) nelle misure contrattualmente previste al comma VII del CCNL per la Dirigenza medica e Veterinaria dell'8/6/2000, pari ad € 14.460,79 annui, quantomeno per il periodo intercorrente dal 01/01/2007 al 01/07/2008 non inciso da prescrizione per la somma complessiva di € 21.691,18;

in via subordinata, per le ragioni di cui in premessa, condannare sempre e comunque la ASL convenuta alla corresponsione in favore del ricorrente, per il predetto arco temporale, di una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestata ai sensi dell'art. 36 Cost. E dell'art. 2126 c.c. ovvero ad un indennizzo ex art. 2041 c.c. da determinarsi in via equitativa, tenendo conto dell'effettivo vantaggio economico che la ASL ha ritratto dall'attività del ricorrente per lo svolgimento del predetto incarico; gravare le somme dovute di interessi e rivalutazione monetaria; con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.

Per l'appellato: per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Tinari Giovanni ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Vasto ha rigettato il suo ricorso teso ad ottenere il pagamento per il periodo 1/1/2007-1/7/2008 dell'indennità di cui all'art. 18



ovvero di quella di cui all'art. 39 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria dell'8/6/2000. A sostegno dell'impugnazione ha dedotto la falsa interpretazione ed applicazione dell'art. 18 CCNL 8/6/2000 di categoria, per avere ritenuto detta disposizione applicabile solo all'ipotesi di sostituzione del dirigente titolare, ma non anche a quella di vacanza dell'incarico, e l'erronea valutazione delle circostanze di fatto pacifiche tra le parti e idonee all'applicazione dell'art. 39, IX comma, del citato CCNL. Ha quindi concluso come in epigrafe.

L'ASL n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.

Il primo motivo di appello non appare meritevole di accoglimento alla luce della pacifica circostanza che il dr Tinari non ha svolto attività di sostituzione o vicaria di un incarico di dirigenza di altra struttura complessa vacante, ma, a seguito del riaccorpamento, disposto prima dalla delibera n. 453 del 31/11/2003 e poi n. 917 del 21/12/2006, è stato destinatario di distinti incarichi di dirigenza di due strutture complesse fino all'1/7/2008, data in cui l'UO di Medicina e Chirurgia di Accettazione e d'Urgenza è stata riqualificata come struttura semplice all'interno della struttura complessa di Medicina Interna ed affidata alla responsabilità di altro dirigente medico.

La fattispecie deve quindi essere ricondotta non all'art. 18 del citato CCNL, che disciplina le sostituzioni, bensì all'art. 39 comma IX, il quale invece



regola la diversa ipotesi del conferimento “dell’incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano -secondo l’atto aziendale- più strutture complesse”.

Il secondo motivo di appello è invece fondato.

In punto di fatto, come sopra già anticipato, è incontestato, oltre che provato documentalmente dall'appellante, che con delibera del 3/11/2003 n. 453 l'ASL n.2, a seguito della rideterminazione organica aziendale per effetto dell'art. 34 comma 3 della L. 289/2002, ha disposto l'accorpamento funzionale delle strutture sprovviste di figura apicale ad altre unità operative aziendali con affidamento della relativa responsabilità gestionale ai direttori delle UUOO accorpanti, disponendo altresì la cessazione con effetto immediato dell'efficacia degli atti deliberativi e delle disposizioni di servizio aventi ad oggetto il conferimento della funzione di responsabile delle citate strutture prive di titolare e precisando che la deliberazione non comportava alcun aggravio di spesa per l'azienda. Nel caso di specie per effetto della predetta deliberazione la UO di Medicina e Chirurgia d'Urgenza del PO di Gissi è stata accorpata alla UO di Medicina Interna del medesimo OP, di cui l'appellante era direttore, fino all'1/8/2004, data in cui con delibera n. 421 del 26/7/2004 l'ASL ha disposto una modifica del descritto accorpamento funzionale.



Parimenti incontestate e documentalmente provate sono le circostanze che l'ASL 2 con la delibera n. 917 del 21/12/2006 ha provveduto nuovamente a riaccorpate le due predette unità operative sotto la direzione dell'appellante e che con la successiva delibera del 13/6/2008 n. 571 ha declassato l'UO Pronto Soccorso-Punto di Primo Intervento (così ridenominata la UO di Medicina e Chirurgia d'Urgenza) in struttura semplice, inserendola nella UOC di Medicina Interna, ed ha conferito il relativo incarico dirigenziale ad un altro dirigente medico.

Infine è pacifico che l'appellante abbia svolto le funzioni assegnategli.

Ciò posto la documentazione prodotta dall'appellante (cfr. doc. da 9 a 16) consente di affermare che, sia pure accorpate funzionalmente, le due UO hanno mantenuto la loro autonomia tecnica, organizzativa di budget e risorse umane sì da continuare ad avere la loro individualità strutturale di unità complessa sotto la medesima direzione, con conseguente diritto da parte dell'appellante a vedere corrisposta la maggiorazione prevista dall'art. 39 CCNL. Le considerazioni svolte trovano conferma anche nella circostanza che solo nel 2008 l'ASL ha provveduto al declassamento dell'UO di Pronto Soccorso-Primo Intervento, deliberazione che non sarebbe stata necessaria ove fin dal 2003 l'ASL avesse voluto considerare tale UO assorbita strutturalmente in quella di Medicina Interna come mera articolazione.





Le conclusioni raggiunte impongono il riconoscimento in favore del dr Tinari per l'attività di direzione dedotta in giudizio svolta dall'1/1/2007 all'1/7/2008 la maggiorazione della parte variabile della c.d. retribuzione di posizione, di cui al comma IX dell'art. 39 CCNL, stabilita, in mancanza di più specifici elementi di valutazione, nella misura del 35% e calcolata sul valore massimo della fascia di appartenenza come rideterminata dal comma 10 della medesima disposizione. Tale importo dovrà essere maggiorato dei soli interessi legali ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in data 11/5/2012 n. 161/12 del Tribunale di Vasto in funzione di giudice del lavoro, così decide nel contraddittorio delle parti:

in parziale riforma della sentenza impugnata condanna l'appellata ASL n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti al pagamento in favore dell'appellante della maggiorazione della parte variabile della retribuzione di posizione maturata per il periodo 1/1/2007-1/7/2008 nella misura del 35% e calcolata sul valore massimo della fascia di appartenenza ai sensi del comma 10 dell'art. 39 CCNL dirigenza Medica e Veterinaria dell'8/6/2000, oltre interessi legali

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

dalle singole scadenze al saldo;

condanna l'ASL n. 2 al rimborso in favore dell'appellante delle spese di lite,
liquidate nella misura di € 1.775,00, per il primo grado, e ad € 2.043,00, di
cui € 154,50 per esborsi, per il secondo grado, oltre spese generali IVA e
CPA.

L'Aquila, il 17/4/2014



Il Consigliere Est.
dr. Paola De Nisco

Il Presidente
dr. Rita Sannite

IL CANCELLIERE
(Ugo Termini)

PUBBLICAZIONE

La presente sentenza viene resa pubblica
mediante DEPOSITO eseguito nella Can-
celleria della Corte di Appello di L'Aquila

in data 22 APR. 2014

IL CANCELLIERE

